

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 39/12/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente, a seguito della cessazione di attività, con la dichiarazione dei redditi Modello Unico 2004 per il 2003, evidenziava un credito IVA di € 6.397,00 che veniva indicato nel quadro VL e richiesto in restituzione nel quadro RX della stessa dichiarazione. Successivamente, venuto a conoscenza che la dichiarazione dei redditi era stata oggetto di controllo e che l'ufficio aveva confermato il credito, ma per € 6.138,00, presentava istanza di rimborso per tale importo. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente presentava ricorso a questa Commissione.

Nei motivi a sostegno, il ricorrente ha eccepito che l'omessa presentazione del modello VR non inciderebbe sul diritto al rimborso e, sul punto, cita Giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Né al caso in esame, si sostiene, sarebbe applicabile il termine di decadenza dei due anni previsto dall'art. 21, secondo comma ult. parte, del D. Lgs. N. 546/92.

Si costituiva l'Ufficio che nelle controdeduzioni dichiarava di non avere proceduto al rimborso perché il contribuente, a tal fine, non aveva presentato il modello VR, necessario per il perfezionamento dell'opzione di rimborso. Eccepiva, altresì, che il contribuente aveva presentato l'istanza di rimborso decorsi ormai i due anni decadenziali previsto dall'art. 21 del D.Lgs. N. 546/92.

La Commissione, riunita in pubblica udienza, sentite le parti presenti, esaminati gli atti, ritiene fondate le eccezioni sollevate con l'atto di ricorso.

In ordine all'eccezione relativa all'omessa presentazione del modello VR, si osserva che il modello VR, a giudizio di questa Commissione, non è posto dalla legge come documento costitutivo del diritto al rimborso, atteso che tale diritto sorge di per sé in presenza di ben altri presupposti sia di diritto sia di fatto e, di certo, la mancanza di tale documento non inficia, né scalfisce il diritto stesso. In effetti, si rileva, che tale documento - VR - è un documento posto dalla procedura al solo fine di rendere più veloce per l'Ufficio l'attività di rimborso; se si vuole, è un documento richiesto solo per avvantaggiare l'attività dell'Ufficio che, comunque, dovrà procedere al rimborso di quanto versato e non dovuto, se documenta lente provato.

Orbene anche l'ufficio, in sede di controllo della dichiarazione dei redditi ha dato atto (doc. 5) del concreto diritto di credito del contribuente, sia pure per una somma di poco inferiore. Né la mancata presentazione di un documento o il mancato rispetto del termine di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 21, ultima parte, del D. Lgs. N. 546/92, oltretutto non applicabile al caso di specie, a giudizio di questo Giudice, possono vanificare, porre nel nulla, il diritto del contribuente di ottenere il rimborso di quanto da lui versato e non più dovuto.

In questi termini si è espresso anche il Giudice di Legittimità, laddove, con la sentenza n. 4161/2009, ha stabilito che: "... vero essendo, in conformità al quesito proposto, che il contribuente non può accedere al rimborso "accelerato", se non rispetta le condizioni previste, se non utilizza il modello ministeriale (VR) e se non presenta l'istanza entro il suddetto termine di decadenza, resta il fatto, asserito giustamente dalla commissione regionale e non intaccato dal quesito, che il contribuente conserva il diritto di essere rimborsato della somma pagata a titolo di IVA, non portata in detrazione in un periodo successivo e, come nel caso, non contestata dall'ufficio nel tempo utile per l'accertamento" e ancora: "... nel caso del "rimborso accelerato", disciplinato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, e sottoposto a speciali garanzie, ciò che si perde, per la mancata osservanza delle forme "essenziali" stabilite o per la mancata presentazione dell'istanza entro il

termine di decadenza di due anni e tre mesi (risultante dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, u.p., e l'art. 38 bis, cit.: cfr. Cass. nn. 6538/2004, 19510/2003), non è il diritto sostanziale al rimborso, la cui prescrizione è quella decennale ordinaria, bensì il vantaggio di ottenerlo in forma "accelerata" e ancora: "Relativamente alla mancata presentazione del modello VR, essa non pare incidere sul diritto al rimborso": non soltanto perché, secondo il giudicante a quo, la compilazione e la presentazione di tale modello costituirebbe "una mera modalità attuativa dell'esecuzione del rimborso", ma anche perché non può costituire elemento idoneo a giustificare il diniego di rimborso" l'omissione delle, formalità suddette, cui la legge non connette un'esplicita sanzione di decadenza ... e la mancata compilazione, ed allegazione alla dichiarazione ..., dell'apposito modello (VR) per la richiesta di rimborso non ne giustificava il diniego, posto che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma I, è sufficiente la richiesta in sede di dichiarazione annuale; e infine: "...che il citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 non sarebbe applicabile al caso specifico, regolato invece dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, trattandosi di rimborso non dipendente da indebito versamento, bensì conseguente alla normale dinamica di funzionamento dell'IVA" e cioè, di rimborso chiesto per cessata attività.

Di recente, poi, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13920/2011, "in tema di IVA, l'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972. n. 633. nel disciplinare espressamente il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versata in eccedenza in caso di cessazione dell'attività, pur facendo riferimento alle risultanze della dichiarazione presentata dal contribuente, non subordina l'esercizio di tale diritto al rispetto di particolari adempimenti formali, come ad esempio l'esposizione del credito in una valida e tempestiva dichiarazione" oppure la presentazione di un determinato documento non costitutivo del diritto.

Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto.

Alla soccombenza in giudizio segue di norma anche la condanna alle spese che si liquidano in parte dispositiva.

#### **P.Q.M.**

la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in € 1.331,09 e

#### **MANDA**

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.